

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI PER IL QUADRIENNIO 2017/2020.

- Art.1) L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente del sodalizio, in via ordinaria, nei modi e termini previsti dallo Statuto, prima della scadenza del quadriennio, per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri e il Collegio dei Probiviri da tre membri.
- Art.2) Hanno diritto al voto attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con gli obblighi sociali alla data stabilita per le elezioni, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 9 del Regolamento Vita sociale.
- Art.3) Le candidature dovranno essere formalizzate per iscritto presso la segreteria del circolo almeno 15 giorni prima della data stabilita ai sensi dell'art.1. Il Consiglio direttivo, accertando l'esistenza dei requisiti di eleggibilità, redige le liste ufficiali dei candidati, indicandoli in ordine alfabetico e dandone comunicazione ai soci via posta elettronica e nel contempo provvedendo alla affissione di tale lista all'albo sociale, sia presso la sede che nel sito web. I ricorsi avverso l'eventuale esclusione dovranno essere proposti al collegio dei probiviri entro 3 giorni dalla comunicazione di esclusione, e il collegio, entro i successivi 2 giorni, dovrà provvedere a decidere, con giudizio inappellabile.
- Art.4) Il Consiglio direttivo provvede a nominare una commissione elettorale composta da un presidente e due scrutatori, non facenti parte delle liste ufficiali dei candidati.
- Art.5) Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 10,00 alle ore 17,30 senza soluzione di continuità nei locali sociali, ovvero altro sito che sarà comunicato con lettera di convocazione. Saranno ammessi al voto i soci presenti all'interno del seggio all'orario di chiusura. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, ogni socio in regola con i pagamenti delle quote sociali ha diritto ad un voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, e può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel qual caso ogni Socio non potrà rappresentare più di un Socio.
- Art.6) Ogni socio elettore, preventivamente identificato, riceve una scheda debitamente siglata dal Presidente della commissione elettorale, nella quale sono indicati in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Il voto si esprime tracciando il segno "X" nella casella corrispondente al nominativo del candidato prescelto. Potranno essere espresse solamente fino a 5 preferenze per il Consiglio direttivo e fino a 3 preferenze per il Collegio dei probiviri.

Indicazioni di voto in numero superiore a quello sopra indicato, comporterà l'annullamento della intera espressione di voto.

Art.7) Il voto è personale e segreto.

Art.8) A scrutinio ultimato delle schede, il Presidente della Commissione elettorale proclamerà immediatamente gli eletti. A parità di voti validi, viene data preferenza, ai fini della graduatoria, al socio che potrà vantare una maggiore anzianità associativa. Nel caso di ulteriore parità, prevarrà la anzianità anagrafica.

* 0 * 0 *